

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E PROGETTI DI RICERCA
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DENOMINATO "VISITINPS SCHOLARS"**

Indice

Parte I – Il programma "Visitinps Scholars" e la governance

- Art. 1 – Programma di ricerca "Visitinps Scholars"
- Art. 2 – La governance del programma di ricerca "Visitinps Scholars"
- Art. 3 – Responsabile scientifico: individuazione, requisiti e compiti
- Art. 4 – Comitato scientifico: composizione, nomina e compiti
- Art. 5 – Premio annuale "Visitinps Scholars"

Parte II – Piano annuale della ricerca dell'Istituto e Aree di ricerca di interesse scientifico

- Art. 6 – Piano annuale della ricerca dell'Istituto e Aree di ricerca di interesse scientifico

Parte III – Borse di studio e programmi di ricerca "Visitinps Scholars"

- Art. 7 – Borse di studio e programmi di ricerca

Parte IV – Il finanziamento del programma di ricerca "Visitinps Scholars"

- Art. 8 – Modalità di finanziamento del programma di ricerca "Visitinps Scholars"
- Art. 9 – Sponsorizzazioni
- Art. 10 – Erogazioni liberali

Parte V – Norme comuni

- Art. 11 – Bando di selezione
- Art. 12 – Domanda di partecipazione
- Art. 13 – Incompatibilità
- Art. 14 – Selezione delle candidature e conferimento delle borse di studio e dei programmi di tipo "A" e "B"
- Art. 15 – Contratto
- Art. 16 – Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca
- Art. 17 – Norme in materia fiscale e previdenziale
- Art. 18 – Coperture assicurative
- Art. 19 – Rinuncia e Decadenza

Art. 20 -- Proprietà intellettuale

Art. 21 -- Protezione dei dati personali

Art. 22 -- Disposizioni finali e transitorie

Parte I – Il programma "*Visitinps Scholars*" e la governance

Articolo 1 – Programma di ricerca "*Visitinps Scholars*"

L'Inps, in attuazione dei propri fini istituzionali, considerata l'esigenza di una migliore comprensione e approfondimento dei fenomeni socio-economici correlati alle attività previdenziali ed assistenziali del sistema di protezione sociale, al fine di ottimizzarne la gestione, in linea con quanto definito nel Piano annuale della ricerca dell'Istituto, promuove l'attività di ricerca, di analisi statistica ed economica e di valutazione degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza dell'Istituto attraverso il programma di ricerca denominato "*Visitinps Scholars*".

I risultati conseguiti con il programma di ricerca "*Visitinps Scholars*" saranno presentati in un convegno che si terrà di norma con cadenza annuale e potranno costituire materiale di riferimento per la stesura del rapporto annuale dell'Istituto.

Articolo 2 – La governance del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*"

La struttura di governance, a valenza scientifica, per la realizzazione del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*" è costituita da un Responsabile scientifico e da un Comitato Scientifico.

Articolo 3 – Responsabile scientifico: individuazione, requisiti e compiti

L'incarico di Responsabile scientifico è conferito per la durata di due anni con provvedimento del Direttore Generale dell'Istituto previo espletamento di una procedura comparativa ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine, il Responsabile deve possedere i seguenti requisiti professionali:

- elevato profilo scientifico in materia di mercato del lavoro o *welfare*;
- esperienza almeno quinquennale quale docente in ambito universitario pubblico o privato, nazionale ed internazionale;
- esperienza almeno quinquennale di direzione scientifica e/o amministrativa di attività di ricerca;
- conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Il Responsabile scientifico svolge i seguenti compiti:

Il Segretario

- convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico, predisponendo il relativo ordine del giorno con l'indicazione delle materie da trattare, e ne coordina le attività;
- organizza la supervisione ed il coordinamento dell'attività dei ricercatori;
- attesta al Direttore della Direzione centrale studi e ricerche l'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale da parte dei ricercatori al fine di procedere al pagamento delle borse di studio e delle indennità del programma di ricerca disciplinato dal presente Regolamento ovvero al fine della prosecuzione della ricerca; il Responsabile scientifico può richiedere al ricercatore integrazioni delle suddette relazioni;
- svolge le funzioni di coordinatore del Comitato scientifico della collana denominata "Workinps Papers";
- ha facoltà, su proposta del Comitato Scientifico, di invitare uno o più ricercatori, denominati "Visitinps Senior Expert", già assegnatari di progetti "Visitinps Scholars" ovvero coloro che hanno ricoperto l'incarico di Responsabile Scientifico, a presentare ricerche, studi e analisi su temi specifici di interesse dell'Istituto e ricompresi nelle Aree di ricerca previste nel Piano annuale della ricerca, ovvero a svolgere attività connesse alla ricerca considerata la loro esperienza su dette tematiche valutabile sulla base del curriculum vitae, presentato dai soggetti interessati in occasione delle rispettive selezioni alle quali hanno partecipato.

Ai "Visitinps Senior Expert" per la realizzazione delle suddette ricerche, studi e analisi o per lo svolgimento delle attività connesse alla ricerca come sopra indicato non spetta alcun tipo di compenso né rimborso spese.

Potranno essere invitati solo coloro che hanno terminato almeno un progetto di ricerca loro assegnato.

Nella lettera di invito saranno specificati il termine per la realizzazione del progetto, pari a sei mesi (prorogabili fino ad un massimo complessivo di diciotto mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, nonché le modalità di espletamento dell'attività, secondo quanto già indicato nei contratti sottoscritti dai ricercatori Visitinps Scholars di cui al successivo articolo 15.

Il Responsabile Scientifico valuta il progetto sentito il Direttore centrale studi e ricerche; quest'ultimo provvede all'affidamento del progetto di ricerca con propria determinazione alla quale seguirà il contratto sottoscritto dal ricercatore e dal Direttore centrale studi e ricerche;

- sentito il Comitato scientifico, collabora con il Direttore centrale studi e ricerche all'organizzazione del convegno annuale sui risultati dell'attività di ricerca conseguiti con il programma "Visitinps Scholars" di cui al precedente articolo 1.

Il Responsabile scientifico accede ai locali dell'Istituto attraverso un badge identificativo.

Il Responsabile scientifico per lo svolgimento della sua attività può accedere ai microdati anonimizzati.

Il Segretario

Al Responsabile scientifico non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate di viaggio, trasferta, vitto e alloggio per l'espletamento dell'incarico, debitamente autorizzate dal Direttore della Direzione centrale studi e ricerche, secondo i criteri stabiliti per i dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni e comunque entro il limite massimo annuo di Euro 15.000,00.

Articolo 4 – Comitato scientifico: composizione, nomina e compiti

Il Comitato scientifico è composto, oltreché dal "Responsabile scientifico" con funzioni di coordinatore e dal Direttore centrale studi e ricerche dell'Istituto, da nove esperti di elevato profilo scientifico e con competenze in materie economiche e statistiche, giuridico-amministrative sulle materie previdenziali, socio-demografiche ovvero di contabilità pubblica.

Il Comitato Scientifico può essere integrato da non più di sei esperti internazionali, che hanno il compito di supportare il Comitato nella definizione delle Aree di ricerca di cui al successivo articolo 6 contribuendo all'arricchimento internazionale del programma "Visitinps Scholars".

Tali esperti internazionali sono individuati tra gli esponenti di chiara fama e reputazione internazionale nelle materie economiche, statistiche e giuridiche e/o che ricoprono o hanno ricoperto posizioni di vertice nelle istituzioni pubbliche o private di dimensione internazionale.

I predetti esperti partecipano di diritto alla riunione del Comitato dedicata alla valutazione degli interventi necessari per dare attuazione alle Aree di ricerca previste nel Piano annuale della ricerca.

Possono anche partecipare alle altre riunioni del Comitato scientifico senza diritto di voto.

I componenti del Comitato scientifico, compresi gli esperti internazionali, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, per la durata di tre anni, ad eccezione del Responsabile scientifico che viene individuato con la procedura comparativa di cui al precedente articolo 3 e rimane in carica per due anni.

Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare uno o più componenti del Comitato, inclusi gli esperti internazionali, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto provvederà a sostituire il componente cessato che scadrà insieme a quelli in carica all'atto della nomina.

La cessazione dei componenti del Comitato scientifico (ad eccezione del Responsabile Scientifico) per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato sarà ricostituito.

Gli esperti internazionali individuati con atti successivi alla prima nomina (fino ad arrivare ad un numero non maggiore di sei) da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto scadranno insieme ai primi nominati.


Il Segretario

Il Comitato, che può riunirsi anche in via telematica, è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione nonché il Direttore Generale dell'Istituto, senza diritto di voto.

Ai componenti del Comitato scientifico, inclusi gli esperti internazionali, non spetta alcun tipo di compenso né rimborso spese, eccetto quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 del presente Regolamento con riferimento al Responsabile scientifico.

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- propone al Direttore della Direzione centrale studi e ricerche il documento contenente le Aree di ricerca di interesse scientifico affinché possano essere ricomprese nel Piano annuale della ricerca dell'Istituto come indicato al successivo articolo 6;
- nomina i componenti della commissione di valutazione, di cui al successivo articolo 14;
- propone al Direttore della Direzione centrale studi e ricerche la realizzazione di seminari, convegni o altri incontri scientifici tenuti da esperti in possesso di significativo curriculum scientifico o professionale, aventi ad oggetto temi ricompresi nelle Aree di ricerca previste nel Piano annuale della ricerca dell'Istituto;
- propone al Comitato scientifico della collana "*Workinps Papers*" la pubblicazione degli articoli elaborati nell'ambito del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*";

Articolo 5 – Premio annuale "*Visitinps Scholars*"

Il Comitato scientifico, integrato dagli esperti internazionali, conferisce il premio annuale "*Visitinps Scholars*".

Detto premio, istituito con lo scopo di stimolare l'attività di ricerca e la diffusione internazionale dei risultati del programma "*Visitinps Scholars*", è conferito a professori ed esperti di chiara fama internazionale.

Il premio consiste nella possibilità di realizzare uno specifico progetto di ricerca, secondo le modalità previste per i "*Visitinps Senior Expert*" di cui al precedente articolo 3 nell'ambito delle materie ricomprese nelle Aree di ricerca. L'assegnazione del progetto di ricerca avviene con determinazione del Direttore centrale studi e ricerche.

Il Segretario

Parte II - Piano annuale della ricerca dell'Istituto e Aree di ricerca di interesse scientifico

Articolo 6 – Piano annuale della ricerca dell'Istituto e Aree di ricerca di interesse scientifico

Il Comitato scientifico propone al Direttore della Direzione centrale studi e ricerche il documento contenente le Aree di ricerca di interesse scientifico affinché possano essere ricomprese nel Piano annuale della ricerca dell'Istituto. Ai fini della definizione delle predette Aree di ricerca il Direttore centrale Studi e Ricerche procede alla consultazione delle direzioni dell'Istituto competenti per materia al fine di ricevere le loro osservazioni ed integrazioni, tenendo conto, altresì, delle eventuali proposte integrative formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Piano annuale della ricerca viene approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto su proposta del Direttore Generale.

Il Piano annuale della ricerca dell'Istituto fornisce una descrizione temporale, finanziaria e progettuale dell'attività di ricerca, di analisi statistica, economica e sociale degli effetti delle politiche legislative sulle materie di competenza dell'Inps nonché dell'attività di ricerca, di studio, di documentazione e valutazione su tematiche attinenti al sistema delle politiche sociali, delle politiche di welfare, lavoro, occupazione e coesione sociale in coerenza con la programmazione delle attività dell'Istituto.

Parte III – Borse di studio e programmi di ricerca "Visitinps Scholars"

Articolo 7 - Borse di studio e programmi di ricerca

Le borse di studio "Visitinps Fellowship" e i programmi di ricerca "Visitinps Scholars Program di tipo A e B" sono conferite secondo le modalità di seguito indicate.

7.1 "Visitinps Fellowship" intitolata a "Valeria Solesin"

La borsa di studio intitolata alla memoria di "Valeria Solesin" deve avere ad oggetto i temi della solidarietà sociale, argomento sul quale si concentravano gli studi della giovane studentessa italiana rimasta vittima degli atti di terrorismo di Parigi il 13 novembre 2015.

La predetta borsa di studio è destinata a giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri con un'età massima di 35 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 12, appartenenti a Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti:

- in possesso di un dottorato di ricerca o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero;

Il Segretario

- in procinto di ottenere un dottorato di ricerca o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero che hanno ultimato gli esami e/o le altre attività didattiche e formative del medesimo corso di dottorato o titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi.

La borsa di studio ha una durata di un anno decorrente dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 14.

Durante tale periodo il ricercatore assegnatario della borsa di studio accede all'Istituto attraverso un *badge* identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta e precisamente:

- la prima relazione non prima di un mese e non oltre tre mesi di calendario dall'inizio dell'attività di ricerca;
- la seconda relazione al termine della durata della borsa di studio.

Il ricercatore assegnatario deve, altresì, presentare il documento finale riguardante la ricerca oggetto della borsa di studio, quest'ultimo entro tre mesi dalla presentazione della seconda relazione.

Alla presentazione di tali relazioni e documento finale è subordinato il pagamento dell'indennità relativa alla borsa di studio definita dal bando di selezione e comunque non superiore a complessivi Euro 4.000,00; detta indennità, da considerarsi onnicomprensiva, verrà erogata al ricercatore in tre *tranches* di pari importo, a seguito dell'attestazione da parte del Responsabile scientifico dell'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale di cui sopra.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 2.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico dell'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie.

Il ricercatore deve presentare entro sei mesi dalla presentazione del documento finale il *Workings Paper* relativo alla ricerca assegnata.

7.2 "Visiting Fellowship"

I "Visiting Fellowship" sono borse di studio per attività di ricerca destinate a giovani ricercatori, cittadini italiani o stranieri con un'età massima di 35 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui al successivo articolo 12, appartenenti a Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti:

- in possesso di un dottorato di ricerca o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero;
- in procinto di ottenere un dottorato di ricerca o titolo equivalente al dottorato conseguito all'estero che hanno ultimato gli esami e/o le altre attività didattiche e formative del medesimo corso di dottorato o titolo equivalente, potendo residuare per il conseguimento del titolo la sola discussione della tesi.

Il Segretario



La borsa di studio ha una durata di un anno decorrente dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 14.

Durante tale periodo il ricercatore assegnatario della borsa di studio accede all'Istituto attraverso un *badge* identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta e precisamente:

- la prima relazione non prima di un mese e non oltre tre mesi di calendario dall'inizio dell'attività di ricerca;
- la seconda relazione al termine della durata della borsa di studio.

Il ricercatore assegnatario deve, altresì, presentare il documento finale riguardante la ricerca oggetto della borsa di studio, quest'ultimo entro tre mesi dalla presentazione della seconda relazione.

Alla presentazione di tali relazioni e documento finale è subordinato il pagamento dell'indennità relativa alla borsa di studio definita dal bando di selezione e comunque non superiore a complessivi Euro 4.000,00; detta indennità, da considerarsi onnicomprensiva, verrà erogata al ricercatore in tre *tranches* di pari importo, a seguito dell'attestazione da parte del Responsabile scientifico dell'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale di cui sopra.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 2.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico dell'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie.

Il ricercatore deve presentare entro sei mesi dalla presentazione del documento finale il *Workings Paper* relativo alla ricerca assegnata.

7.3 "Visitins Scholars Program di tipo A"

I "Visitins Scholars Program di tipo A" sono programmi di ricerca destinati ai soggetti di seguito indicati:

- professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori ad essi equiparati, cittadini italiani o stranieri, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti;
- ricercatori, cittadini italiani o stranieri, in possesso di uno dei titoli indicati ai precedenti articoli 7.1 e 7.2, senza limiti di età appartenenti a Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti.

Il programma di ricerca ha una durata di un anno decorrente dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 14.

Durante tale periodo il ricercatore assegnatario del programma di ricerca accede all'Istituto attraverso un *badge* identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta e precisamente:

Il Segretario

- la prima relazione non prima di un mese e non oltre tre mesi di calendario dall'inizio dell'attività di ricerca;
- la seconda relazione al termine della durata del programma di ricerca.

Il ricercatore assegnatario deve, altresì, presentare il documento finale riguardante la ricerca oggetto del programma di ricerca, quest'ultimo entro tre mesi dalla presentazione della seconda relazione.

Alla presentazione di tali relazioni e del documento finale è subordinato il pagamento dell'indennità che viene definito dal bando di selezione e comunque non superiore a complessivi Euro 12.000,00; detta indennità, da considerarsi onnicomprensiva, verrà erogata al ricercatore in tre *tranches* di pari importo, a seguito dell'attestazione da parte del Responsabile scientifico dell'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie e del documento finale di cui sopra.

Ai ricercatori residenti al di fuori della provincia di Roma spetta, in aggiunta all'indennità di cui sopra, un rimborso spese documentate in misura non superiore a complessivi Euro 6.000,00 da corrispondersi in tre *tranches*: la prima nella fase iniziale dell'attività di ricerca e le altre due all'attestazione da parte del Responsabile scientifico dell'avvenuta presentazione delle relazioni intermedie.

Il ricercatore deve presentare entro sei mesi dalla presentazione del documento finale il *Workings Paper* relativo alla ricerca assegnata.

7.4 "Visiting Scholars Program di tipo B"

I "Visiting Scholars Program di tipo B" sono programmi di ricerca destinati ai soggetti di seguito indicati:

- professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori ad essi equiparati, cittadini italiani o stranieri, appartenenti ad Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti;
- ricercatori, cittadini italiani o stranieri, in possesso di uno dei titoli indicati ai precedenti articoli 7.1 e 7.2, senza limiti di età appartenenti a Università o enti di ricerca italiani o stranieri riconosciuti.

Il programma di ricerca ha una durata di un anno decorrente dalla data di inizio dell'attività di ricerca di cui al successivo articolo 14.

Durante tale periodo il ricercatore assegnatario del programma di ricerca accede all'Istituto attraverso un badge identificativo e deve presentare al Responsabile scientifico due relazioni intermedie per illustrare l'attività di ricerca svolta e precisamente:

- la prima relazione non prima di un mese e non oltre tre mesi di calendario dall'inizio dell'attività di ricerca;
- la seconda relazione al termine della durata del programma di ricerca.

Il ricercatore assegnatario deve, altresì, presentare il documento finale riguardante la ricerca oggetto del programma di ricerca, quest'ultimo entro tre mesi dalla presentazione della seconda relazione.

Il ricercatore deve presentare entro sei mesi dalla presentazione del documento finale il *Workings Paper* relativo alla ricerca assegnata.

Per la realizzazione di tale programma di ricerca non viene corrisposta alcuna indennità né rimborso spese.

7.5 Disposizioni comuni alle borse di studio "Visitinps Fellowship" e ai programmi di ricerca Visitinps Scholars Program di tipo "A" e "B".

Il progetto di ricerca oggetto delle borse di studio "Visitinps Fellowship" e dei programmi Visitinps Scholars Program di tipo "A" e "B", di cui ai precedenti punti, deve essere in ogni caso ricompreso e coerente con le Aree di ricerca previste nel Piano annuale della ricerca di cui al precedente articolo 6. Inoltre, il progetto di ricerca oggetto della borsa di studio "Visitinps Fellowship" intitolata a "Valeria Solesin", oltreché ricompreso e coerente con dette Aree, deve avere ad oggetto temi di solidarietà sociale.

I ricercatori assegnatari di borse di studio e progetti di ricerca "Visitinps Scholars" dovranno obbligatoriamente presentare il proprio lavoro in appositi seminari rivolti ad una platea di esperti nonché in appositi seminari rivolti ai dipendenti dell'Istituto. Tali seminari saranno organizzati periodicamente dalla Direzione centrale studi e ricerche.

7.6 Determinazione del numero delle borse di studio e dei programmi di ricerca da assegnare.

La ripartizione delle risorse finanziarie secondo i criteri di seguito indicati viene determinata dal Direttore della Direzione centrale studi e ricerche.

Il numero degli assegnatari di borse di studio "Visitinps Fellowship" e dei Visitinps Scholars Program di tipo "A" e "B" è determinato in base ai finanziamenti ricevuti dalle sponsorizzazioni e dalle erogazioni liberali, di cui ai successivi articoli 9 e 10.

L'importo così determinato è ripartito in uguale misura tra le borse di studio "Visitinps Fellowship" (ivi compresa la borsa di studio intitolata a "Valeria Solesin") e i programmi "Visitinps Scholars Program di tipo A" considerato che gli assegnatari dei programmi di ricerca "Visitinps Scholars Program di tipo B" non percepiscono alcuna indennità né rimborso spese.

Pertanto, il numero degli assegnatari di borse di studio e dei programmi di ricerca di tipo A viene determinato in funzione delle risorse finanziarie come sopra assegnate, facendo scorrere le rispettive graduatorie degli idonei fino alla posizione per la quale vi è la copertura finanziaria.

Nel periodo di validità delle graduatorie, le eventuali eccedenze rispetto agli importi come sopra ripartiti, sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie non ancora esaurite.

Il Segretario


Le eventuali ulteriori eccedenze e le risorse che dovessero rendersi disponibili sono utilizzate secondo i criteri di cui sopra, ovvero, nel caso di esaurimento delle graduatorie, accantonate per essere utilizzati nei bandi successivi.

Il numero degli assegnatari di *Visitinps Scholars Program* di tipo "B", che non percepiscono alcuna indennità né rimborso spese, è determinato in base alla disponibilità di postazioni di accesso alla piattaforma informatica denominata "*Visitinps Scholars*" nonché dallo spazio disponibile su detta piattaforma per ciascun ricercatore.

Parte IV – Il finanziamento del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*"

Articolo 8 - Modalità di finanziamento del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*"

Gli oneri diretti del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*" ovvero il pagamento delle indennità relative alle borse di studio e ai programmi di ricerca e dei relativi rimborsi spese di cui al precedente articolo 7 sono finanziati da sponsorizzazioni e da erogazioni liberali ricevuti dall'Istituto per tale specifica finalità, secondo le modalità indicate nei successivi articoli 9 e 10.

Gli oneri indiretti, afferenti alle attività della Direzione centrale studi e ricerche, sono posti a carico dei capitoli delle spese di funzionamento dell'Istituto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 9 – Sponsorizzazioni

L'Istituto può stipulare con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, contratti di sponsorizzazione per finanziare le borse di studio ed i programmi di ricerca *Visitinps Scholars*.

L'avviso di sponsorizzazione viene pubblicato esclusivamente sul sito dell'Istituto e deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) indicare che la sponsorizzazione è finalizzata al finanziamento del programma "*Visitinps Scholars*";
- b) le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
- c) l'indicazione dello spazio pubblicitario che l'Istituto mette a disposizione dello sponsor.

La selezione dello sponsor avviene nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e del Regolamento Inps per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Il contratto di sponsorizzazione deve contenere:

il Segretario

- a) l'obbligo dello sponsor di versare una somma di denaro o la fornitura di un bene a favore dell'Istituto, con la precisa finalità di finanziare la realizzazione del programma di ricerca "*Visitinps Scholars*";
- b) l'impegno dell'Istituto a veicolare il marchio dello sponsor in un apposito spazio pubblicitario;
- c) l'indicazione dello spazio pubblicitario ovvero lo spazio fisico o il supporto di veicolazione messo a disposizione dall'Istituto per la pubblicità dello sponsor;
- d) la durata.

Articolo 10 – Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali possono essere corrisposte per iniziativa spontanea del disponente o a seguito della pubblicazione, a cura della Direzione centrale studi e ricerche, sul sito istituzionale di un avviso diretto ad acquisire manifestazioni di interesse ad effettuare erogazioni liberali con la specifica finalità di finanziare le borse di studio ed i programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*".

L'avviso deve rendere noto che, a fronte delle erogazioni liberali, non corrisponde alcun corrispettivo o prestazione da parte dell'Istituto.

Possono effettuare erogazioni liberali le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche e private.

Le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro nel rispetto delle vigenti normative in tema di tracciabilità dei flussi monetari e sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia.

L'erogazione liberale deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico a pena di nullità ai sensi dell'articolo 782 del Codice Civile, ad eccezione delle liberalità di modico valore.

Si definiscono di modico valore le liberalità per le quali il soggetto che le corrisponde espressamente dichiara tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche.

Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall'articolo 783 del Codice Civile ovvero attraverso la consegna del denaro oggetto della liberalità preceduta dalla sottoscrizione di un contratto a titolo gratuito nel quale non saranno previsti obblighi corrispettivi a carico dell'Istituto se non quello di destinare il denaro oggetto di erogazione liberale per il finanziamento delle borse di studio, dei programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*" e dei relativi rimborsi spese.

Parte V - Norme comuni

Articolo 11 – Bando di selezione

Le borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e i programmi *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" e "B" vengono assegnati tramite selezione pubblica preceduta dalla pubblicazione di un bando.

I bandi di selezione sono emanati due volte all'anno.

I bandi di selezione sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e pubblicati esclusivamente sul sito istituzionale per almeno 15 giorni consecutivi.

Il bando di selezione deve indicare:

- a) l'oggetto del progetto di ricerca che i candidati dovranno presentare. Il progetto di ricerca deve avere ad oggetto temi ricompresi nell'ambito delle Aree di ricerca previste nel Piano annuale della ricerca; all'interno di tali Aree possono essere indicati nel bando di selezione temi di particolare interesse per l'Istituto individuati con le stesse modalità con cui vengono individuate dette Aree di cui al precedente articolo 6;
- b) l'importo delle borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e l'importo dell'indennità relativa a "*Visitinps Scholars Program* di tipo A" e dei relativi rimborsi nei limiti delle spese documentate per i residenti al di fuori della provincia di Roma;
- c) la durata delle borse di studio o del programma di ricerca di tipo "A" o "B";
- d) le modalità ed i termini per la presentazione della domanda;
- e) l'indicazione che l'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro;
- f) le modalità di espletamento dell'attività di ricerca;
- g) la disciplina della proprietà intellettuale delle ricerche presentate dagli assegnatari delle borse di studio e dei programmi di ricerca;
- h) l'indicazione delle eventuali incompatibilità previste;
- i) il nominativo del Responsabile Scientifico del programma di ricerca;
- j) l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le richieste di chiarimenti;
- k) l'indirizzo di posta elettronica al quale l'assegnatario deve far pervenire la dichiarazione di accettazione o di rinuncia della borsa di studio o del programma di ricerca a seguito della pubblicazione della graduatoria degli assegnatari di cui al successivo articolo 14 con l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca;

Il Segretario

- l) l'indicazione che la procedura di selezione è volta a definire una graduatoria di idonei per ciascuna delle fattispecie individuate nel precedente articolo 7, finalizzata alla successiva assegnazione di borse di studio e programmi di ricerca di tipo "A" e "B" in base alle risorse finanziarie disponibili e secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.6.

Articolo 12 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, cui allegare il progetto di ricerca, deve essere presentata da un singolo ricercatore, con competenze economiche e/o statistiche, che può indicare un collaboratore ovvero un team multidisciplinare di ricerca di cui avvalersi per la realizzazione del predetto progetto.

Il team di ricerca multidisciplinare è considerato tale se, oltre alla presenza di ricercatori in possesso delle competenze economiche e/o statistiche, è composto anche da uno o più ricercatori le cui competenze siano ricomprese tra quelle giuridiche, sociologiche o demografiche.

Nel caso in cui il ricercatore indichi un team di ricerca avrà l'onere di indicare un collaboratore principale e di precisare quale sia il valore aggiunto apportato in termini di risultati, rispetto alle competenze economiche e/o statistiche, dalle eventuali competenze integrative nelle materie giuridiche, sociologiche o demografiche.

La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'Istituto.

La data e l'ora di presentazione della domanda sono attestate dal sistema informatico che non consentirà l'accesso e l'invio della domanda successivamente allo scadere del termine.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Il ricercatore non può presentare più domande di partecipazione, né può essere indicato come collaboratore in altra domanda di partecipazione, seppur con diversi progetti di ricerca, nello stesso bando; in tal caso viene invitato, prima dell'avvio delle operazioni di valutazione, dal Direttore della Direzione centrale studi e ricerche a precisare per quale progetto intende partecipare; tale precisazione deve pervenire entro il termine di tre giorni dalla richiesta, pena l'esclusione.

Il ricercatore può presentare domanda di partecipazione, o essere indicato come collaboratore in altra domanda di partecipazione, a più bandi, anche contemporaneamente; tuttavia non potrà lavorare contemporaneamente a più di due progetti di ricerca. Pertanto, qualora risulti assegnatario come ricercatore principale o collaboratore, di più di due progetti dovrà concluderne uno con la presentazione del *Workings Paper* per poi avviare uno nuovo, in modo tale da rispettare il vincolo dei due progetti di cui sopra e, comunque, nel rispetto del termine per iniziare il nuovo progetto fissato all'articolo 14 del presente Regolamento per l'inizio dell'attività di ricerca.

Il Segretario

Tali disposizioni si estendono anche al collaboratore e ai membri del team di ricerca indicati in più di una domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve riportare il domicilio o l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni, anche ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 14, nonché contenere i seguenti allegati:

- a) il progetto di ricerca che il candidato intende realizzare (massimo cinque pagine);
- b) il *curriculum vitae*, con allegato una relazione rappresentativa della propria produzione scientifica;
- c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) la dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 13;
- e) l'eventuale indicazione del nominativo, con allegato il *curriculum vitae*, del collaboratore di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di ricerca;
- f) l'eventuale indicazione delle generalità dei componenti del team di ricerca multidisciplinare, con allegato il *curriculum vitae* e relazione rappresentativa della loro produzione scientifica coerente con il progetto di ricerca per ciascuno dei componenti; all'interno del team deve essere indicato il ricercatore principale e il collaboratore.

Nel caso di progetti assegnati ad un team di ricerca potranno accedere ai dati posti sulla piattaforma informatica cd. "Visitins Scholars" solo il ricercatore principale ed il collaboratore indicati nella domanda di partecipazione.

La documentazione allegata alla domanda deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.

I candidati ai quali sono state assegnate in anni precedenti borse di studio o progetti di ricerca nell'ambito del programma "Visitins Scholars" possono nuovamente presentare domanda di partecipazione a condizione che il progetto di ricerca contenga elementi di assoluta novità rispetto al progetto/ ai progetti in virtù dei quali sono stati loro assegnati in precedenza borse di studio o programmi di ricerca di tipo "A" o "B".

Articolo 13 – Incompatibilità

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione delle borse di studio "Visitins Fellowship" o di Visitins Scholars Program di tipo "A" o "B":

- i dipendenti dell'Istituto;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al secondo grado, con un componente del Comitato scientifico ovvero con il Presidente o con altro componente del Consiglio di Amministrazione o con il Direttore Generale.

I candidati assegnatari, nonché l'eventuale collaboratore, al momento della sottoscrizione del contratto, effettuano apposita dichiarazione in merito a quanto sopra, impegnandosi a dare comunicazione all'Istituto di ogni eventuale cambiamento rispetto a quanto dichiarato.

Articolo 14 – Selezione delle candidature e conferimento delle borse di studio e dei programmi di tipo "A" e "B"

Il Comitato scientifico nomina una commissione di valutazione di almeno tre componenti scelti tra gli esperti nelle materie ricomprese nelle Aree di ricerca previste nel Piano annuale della ricerca. Dovranno sempre far parte della commissione di valutazione il Responsabile scientifico e almeno un componente del Comitato scientifico.

Detti componenti della commissione per lo svolgimento dell'attività di valutazione non percepiscono alcun compenso né rimborso spese.

Prima di iniziare la valutazione, la commissione verifica che il tema del progetto di ricerca sia scientificamente valido e che sia ricompreso e coerente con l'oggetto di ricerca previsto nel bando e, nel caso della borsa di studio "*Visiting Fellowship*" intitolata a "Valeria Solesin", con temi di solidarietà sociale. In caso contrario la commissione provvede all'esclusione del progetto di ricerca.

La commissione, sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel bando di selezione, procede alla valutazione comparativa dei progetti di ricerca e della personalità scientifica dei candidati, tenendo conto dei titoli (risultanti dal *curriculum vitae*) e delle pubblicazioni scientifiche (indicate nella relazione di cui al precedente articolo 12) ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di idoneità del candidato a realizzare il progetto di ricerca presentato.

Il collaboratore e i membri del team di ricerca eventualmente indicati sono oggetto, da parte della commissione, di una valutazione di idoneità alla realizzazione del progetto di ricerca presentato, tenendo conto dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali risultanti dal *curriculum vitae*.

Il punteggio massimo che la commissione può attribuire al candidato è pari a 100 attribuito secondo i criteri di cui ai precedenti commi.

La commissione redige il verbale, uno per ogni seduta, sottoscritto da tutti i componenti presenti alle operazioni e contenente i risultati della valutazione comparativa e le relative graduatorie degli idonei.

Sono considerati idonei i candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

Le graduatorie degli idonei sono trasmesse alla Direzione centrale studi e ricerche ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Il Direttore della Direzione centrale studi e ricerche provvede, con propria determinazione, alla assegnazione delle borse di studio e dei programmi di ricerca sulla base delle risorse disponibili e secondo i criteri indicati al precedente articolo 7.6, stilando un'apposita graduatoria degli assegnatari. Le graduatorie degli idonei e degli assegnatari sono

pubblicate sul sito istituzionale. Agli assegnatari viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca.

Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario deve far pervenire all'indirizzo di posta elettronica indicato nel bando di selezione una dichiarazione di accettazione o di rinuncia con l'indicazione della data di inizio dell'attività di ricerca che deve essere ricompresa nell'arco di otto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari.

Qualora l'assegnatario non faccia pervenire entro tale termine la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, lo stesso sarà considerato decaduto e subentrerà il candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria.

Prima o contestualmente all'inizio dell'attività di ricerca l'assegnatario deve sottoscrivere il contratto. La graduatoria degli idonei ha validità dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale e, comunque, non oltre la pubblicazione del successivo bando di selezione.

Articolo 15 – Contratto

Il contratto, sottoscritto dal ricercatore assegnatario della borsa di studio o del programma di ricerca, dall'eventuale collaboratore se presente e dal Direttore della Direzione centrale studi e ricerche, deve contenere l'espressa indicazione che l'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né alcuna valutazione utile ai fini di carriera giuridiche ed economiche, non dà diritto a trattamenti previdenziali, né ad alcun trattamento di fine rapporto o di altra somma a vario titolo.

Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle parti;
- b) l'indicazione dell'oggetto della ricerca;
- c) la durata;
- d) l'importo della borsa di studio o dell'indennità del programma di ricerca nonché l'importo massimo dei rimborsi spese documentate e le modalità ed i termini di erogazione di detti importi;
- e) la data di inizio dell'attività di ricerca come precisato al precedente articolo 14;
- f) le modalità e i termini di presentazione delle relazioni periodiche e del documento finale;
- g) il trattamento fiscale;
- h) le coperture assicurative;
- i) la disciplina della proprietà intellettuale della ricerca presentata dal ricercatore;
- j) le previsioni richieste dalla normativa in materia di privacy.

Il Segretario

Nel contratto deve essere contenuta l'indicazione del collaboratore designato dal ricercatore nella domanda di partecipazione con la precisazione che tale collaboratore potrà accedere alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di ricerca relativa al progetto del ricercatore nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi articoli 16 e 21 del presente Regolamento.

Il ricercatore assegnatario della borsa di studio o del programma di ricerca e l'eventuale collaboratore con la sottoscrizione del contratto dichiarano di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 13 e si impegnano a comunicare qualsiasi modificazione rispetto a quanto dichiarato, pena la risoluzione del contratto.

Il ricercatore assegnatario del progetto di ricerca nonché l'eventuale collaboratore, si impegnano, inoltre, con la sottoscrizione del contratto a osservare:

- le "Disposizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca *Visitinps Scholars* e per la razionalizzazione dello spazio disponibile per lo storage dei dati funzionali alla realizzazione dei progetti di ricerca" o altre disposizioni contenenti la disciplina dell'attività di ricerca;
- i contenuti del Codice di comportamento dell'Istituto e di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 20 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni dell'Istituto in materia, in quanto, ai soli fini e per gli effetti del citato D.L.gs., il ricercatore nello svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione della ricerca è equiparato ad un "lavoratore" e quindi soggetto al rispetto di tali obblighi.

Il ricercatore assegnatario si obbliga, altresì, a presentare:

- il proprio lavoro di ricerca in appositi seminari rivolti ad una platea di esperti nonché in appositi seminari rivolti ai dipendenti dell'Istituto, organizzati periodicamente dalla Direzione centrale studi e ricerche;
- le due relazioni intermedie, il documento finale ed il *Workinps Paper*, alle scadenze indicate al precedente articolo 7.

Articolo 16 – Modalità di svolgimento dell'attività di ricerca

I ricercatori assegnatari delle borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e dei *Visitinps Scholars Program* di tipo "A" e "B", il vincitore del premio annuale *Visitinps Scholars* di cui al precedente articolo 5 ed i "*Visitinps Senior Expert*" ai fini dello svolgimento della loro attività, si avvalgono delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione dall'Istituto per la realizzazione del progetto di ricerca.

Il ricercatore assegnatario e il relativo collaboratore o collaboratore principale accedono ai locali dell'Istituto attraverso un *badge* identificativo. Le informazioni necessarie per la realizzazione del progetto di ricerca verranno estratte dalle banche dati INPS e anonimizzate con meccanismi tali da garantire la correlabilità con altre fonti di dati. Gli


Il Segretario

ulteriori membri del team di ricerca non possono accedere in alcun modo ai microdati anonimizzati posti sulla piattaforma informatica cd. "Visitinps Scholars".

I dati così estratti verranno salvati in una cartella posta su un Desktop Virtuale reso accessibile attraverso l'infrastruttura Citrix VDI al quale il ricercatore e il collaboratore potranno accedere, elaborando i dati esclusivamente attraverso le credenziali personali (user ID e password); all'interno di detto Desktop Virtuale il ricercatore e il collaboratore troveranno tutti gli strumenti di analisi messi a disposizione dall'Istituto. Il Desktop Virtuale non consentirà la navigazione internet, l'accesso a dispositivi di massa esterni, l'estrazione di dati, se non nei casi e con le modalità indicate nel presente articolo, né il cd. "copia e incolla" di parti di documenti.

Le richieste di importazione di dataset nell'ambiente di elaborazione Visitinps, contenenti una dichiarazione che descriva dettagliatamente il contenuto dei files da estrarre, dovranno essere inviate alla Direzione centrale studi e ricerche provvedendo a:

- eliminare tutte le colonne non strettamente necessarie ai fini dell'elaborazione;
- fornire la semantica di ogni colonna;
- fornire la fonte delle informazioni contenute;
- fornire argomentazioni per cui il file, e i dati in esso contenuti, sono necessari alla ricerca.

Le richieste di estrazione dati dall'ambiente di elaborazione, in relazione alle necessità redazionali del progetto, potranno avere ad oggetto esclusivamente dati di sintesi aggregati e in nessun caso microdati.

I dati forniti non dovranno consentire l'identificazione indiretta degli eventuali interessati attraverso chiavi secondarie o tuple univoche.

È fatto divieto di esportare dati tramite dispositivi elettronici o altre modalità quali, a mero titolo esemplificativo, fotografie o screenshot; la violazione del presente divieto comporterà la risoluzione del contratto di affidamento del progetto di ricerca.

Il ricercatore, il collaboratore ed i "Visitinps Senior Expert", nonché il vincitore del premio annuale "Visitinps Scholars" di cui al precedente articolo 5, possono accedere alle informazioni utili per lo svolgimento della loro attività di ricerca, oltreché dai locali appositamente dedicati della Direzione Generale presso la Direzione centrale studi e ricerche anche tramite idonei "punti abilitati" dislocati sul territorio che l'Istituto stesso abbia eventualmente reso operativi presso le proprie strutture territoriali e con accessi controllati. Il ricercatore e, se presente, il suo collaboratore, potranno accedere dai "punti abilitati" presso le strutture territoriali Inps resi operativi solo dopo la presentazione della prima relazione intermedia di cui al precedente articolo 7, previa autorizzazione del Direttore della Direzione centrale studi e ricerche, per oggettive esigenze di lavoro o di studio del ricercatore e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo e della normativa in materia di protezione dei dati personali come indicato al successivo articolo 21.

È prevista, inoltre, esclusivamente per la realizzazione del progetto di ricerca, una modalità di accesso "a distanza" alla piattaforma di analisi attraverso un sistema di autenticazione OTP (One Time Password) tale da garantire la sicurezza dei dati ed evitare accessi non autorizzati. Le OTP saranno valide esclusivamente per un'unica sessione di connessione

dopo di che scadono una volta utilizzate. Tramite l'accesso "a distanza" il ricercatore e il collaboratore non avranno comunque la possibilità di trasferire alcuna informazione da e verso il sistema di analisi.

In ogni caso l'accesso "a distanza" con dette modalità, debitamente autorizzato dal Direttore della Direzione centrale studi e ricerche, è sottoposto ad un vaglio di fattibilità della competente Area della Direzione centrale tecnologia, informatica e informazione dell'Istituto.

Il ricercatore può sostituire il collaboratore indicato nella domanda di partecipazione solo ed esclusivamente nel caso in cui il collaboratore stesso rinuncia al proseguimento della sua attività. In questo caso il Comitato scientifico può sottoporre all'approvazione del Direttore centrale studi e ricerche la richiesta del ricercatore assegnatario ad avvalersi del supporto di un altro collaboratore indicato dallo stesso ricercatore previa valutazione dell'adeguatezza delle competenze scientifiche e professionali dello stesso risultanti dal curriculum vitae. Il nuovo collaboratore deve sottoscrivere il contratto di cui al precedente articolo 15 ovvero, se già perfezionato, un'integrazione dello stesso.

Dopo la presentazione del *Workings Paper* e comunque entro un anno dalla presentazione del documento finale il ricercatore potrà accedere alla propria cartella, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali indicate al successivo articolo 21, per perfezionare e/o aggiornare il documento oggetto della ricerca.

A tal fine il ricercatore dovrà inviare apposita richiesta alla casella di posta elettronica della Direzione centrale studi e ricerche corredata di idonea documentazione che dimostri le prescrizioni di integrazione, aggiornamento o correzione del lavoro svolto nell'ambito del progetto assegnato ricevute da anonimi referee (o similari). Senza idonea motivazione tali richieste non saranno prese in considerazione. In ogni caso, la Direzione Centrale Studi e Ricerche si riserva di subordinare l'autorizzazione di accesso in relazione alla disponibilità di postazioni di lavoro.

In caso di autorizzazione all'accesso la cartella sarà resa disponibile sulla piattaforma cd. "*Visitins Scholars*" per un periodo determinato dallo stesso Direttore studi e ricerche e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi.

I ricercatori dovranno comunicare alla casella di posta sopra indicata l'eventuale pubblicazione del paper a seguito delle integrazioni o correzione apportate.

Al fine di monitorare e controllare che l'accesso ai dati, sia dalla Direzione Generale che dai "punti abilitati" dislocati presso le proprie strutture territoriali nonché con la modalità cd. "a distanza", sia effettuato dal ricercatore autorizzato con le proprie credenziali personali, l'Istituto si riserva di adottare le necessarie misure volte all'identificazione delle persone che accedono ai locali messi a disposizione per lo svolgimento dell'attività di ricerca "*Visitins Scholars*".

Articolo 17 – Norme in materia fiscale e previdenziale

Ai fini fiscali, le indennità relative alle borse di studio "*Visitinps Fellowship*" e ai "*Visitinps Scholars Program di tipo A*" costituiscono reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni e, pertanto, costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef. L'Istituto, all'atto dell'erogazione dell'importo dell'indennità, opererà a carico del ricercatore, una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni di reddito progressivi sul compenso medesimo, così come previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Detta indennità costituisce reddito imponibile ai fini Irpef anche nel caso in cui il ricercatore non sia residente in Italia (secondo il concetto di residenza fiscale definito dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali in materia di doppie imposizioni.

Le borse di studio "*Visitinps Fellowship*" o i programmi di ricerca *Visitinps Scholars Program di tipo "A"* o "*B*" non comportano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro né alcuna valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche, non danno diritto a trattamenti previdenziali, né ad alcun trattamento di fine rapporto o di altra somma a vario titolo.

Il rimborso delle spese documentate (di vitto e alloggio, di viaggio e di trasporto), non concorre a formare il reddito imponibile come previsto dall'articolo 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 18 – Coperture assicurative

Agli assegnatari delle borse di studio e dei programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*" di tipo A o B, ai *Visitinps Senior Expert*, al vincitore del premio annuale "*Visitinps Scholars*" e ai collaboratori dei ricercatori indicati nel contratto di cui al precedente articolo 15, che accedono ai locali dell'Inps, è garantita idonea copertura assicurativa; inoltre, agli assegnatari delle borse di studio e dei programmi di ricerca di tipo A, è riconosciuta idonea copertura assicurativa per infortuni.

Gli oneri di tali coperture assicurative sono a carico dell'Istituto.

Articolo 19 – Rinuncia e decadenza

Decadono dal diritto ad ottenere l'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca di tipo "A" o "B" coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla, o che, pur avendo accettato, non indichino la data di inizio dell'attività di ricerca o non provvedano ad avviare l'attività di ricerca nell'arco di otto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria degli assegnatari, salvo giustificato motivo derivante da gravi motivi di salute o cause di forza maggiore, debitamente comprovati.

L'assegnatario della borsa di studio o del programma di ricerca di tipo "A" o "B" che intende rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta al Direttore della Direzione centrale studi e ricerche, in tal caso il pagamento della borsa di studio o dell'indennità per il programma di tipo "A" sarà commisurato alle attività svolte e risultanti dalle relazioni presentate.

La mancata presentazione delle relazioni periodiche sull'attività di ricerca svolta e del documento finale previsti dal precedente articolo 7 nonché la mancata integrazione di tali documenti richiesta dal Responsabile Scientifico, come prevista dal precedente articolo 3, comporta la decadenza dall'assegnazione della borsa di studio o del programma di ricerca, salvo giustificato motivo.

Articolo 20 – Proprietà intellettuale

L'Istituto si riserva il diritto di utilizzazione delle metodologie sviluppate e dei risultati conseguiti nell'espletamento dell'attività di ricerca.

Ai ricercatori assegnatari di borse di studio e programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*", ai *Visitinps Senior Expert* e al vincitore del premio annuale "*Visitinps Scholars*" spetta il diritto d'autore sui risultati delle attività svolte dagli stessi con l'utilizzo di dati, risorse ed informazioni dell'Istituto e, pertanto, potranno presentare tali lavori per la pubblicazione all'esterno dell'Istituto, esclusivamente per finalità accademiche e scientifiche, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti nell'ambito del progetto di ricerca *Visitinps Scholars* e riportare la precisazione che tali pubblicazioni riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non impegnano la responsabilità dell'Istituto.

Il ricercatore assegnatario di borse di studio e programmi di ricerca "*Visitinps Scholars*" deve presentare il proprio lavoro di ricerca per la pubblicazione sulla collana di studi e ricerche denominata "*Workinps Papers*" di cui al precedente articolo 7.

La pubblicazione di detto lavoro di ricerca all'esterno dell'Istituto non potrà avvenire prima della presentazione per la pubblicazione sulla collana di cui al precedente comma.

Articolo 21 – Protezione dei dati personali

Per la realizzazione del programma denominato "*Visitinps Scholars*" di cui al presente Regolamento, l'Istituto, preventivamente al trattamento da parte dei ricercatori, effettua un processo per rendere anonimi i dati personali - ritenuti necessari allo svolgimento dei singoli progetti di ricerca o di studio - all'esito del quale le informazioni non risulteranno in alcun modo o tempo associabili ad un interessato identificato o identificabile ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679.

Pertanto, ai fini della realizzazione dell'indagine assegnata, ad ogni ricercatore è attribuita un'utenza nominale per l'accesso ai sistemi di elaborazione messi a disposizione dall'Istituto ed a ciascuno sarà consentita la consultazione dei dati, come sopra anonimizzati, secondo

Il Segretario
7

le modalità indicate nei singoli contratti di assegnazione del progetto di ricerca e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ivi comprese le misure di sicurezza per l'accesso, anche a distanza, alle banche dati.

In ogni caso, è fatto divieto ai ricercatori di cedere, comunicare o diffondere a terzi o riprodurre al di fuori dei casi previsti dalla legge, i dati oggetto dell'attività assegnatagli.

Articolo 22 – Disposizioni finali e transitorie

Il Responsabile scientifico già individuato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimane in carica fino alla scadenza dell'incarico, mentre i componenti del Comitato scientifico decadono con l'entrata in vigore dello stesso.

I "tutors per l'attività di ricerca" e i "*Visitinps Professor*" che sono stati individuati sotto la vigenza del precedente Regolamento "*Visitinps Scholars*" decadono dal loro incarico alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; tuttavia i "tutors per l'attività di ricerca" e i "*Visitinps Professor*" autorizzati, ai sensi del precedente Regolamento "*Visitinps Scholars*", a realizzare uno specifico progetto di ricerca, potranno concluderlo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.